Sent. n. 36/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr.	Luigi CIRILLO	Presidente
dr.ssa	Maria Luisa ROMANO	Consigliere
dr.	Rocco LOTITO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9303 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti di Alagia Carolina Rosa, economo cassiere del Dipartimento Ambiente e Territorio presso la Giunta della Regione Basilicata, per il conto giudiziale n. 19933 relativo all'esercizio finanziario 2020.

Vista la relazione n. 222/2025, depositata in data 30/12/2025 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 16/06/2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dr. Giulio Stolfi, che concludeva come da verbale di udienza.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento n. 222/2025, depositata in data 30/12/2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del

giudizio avente ad oggetto il conto epigrafato, reso dalla convenuta Alagia Carolina Rosa in qualità di economo cassiere del Dipartimento Ambiente e Territorio presso la Giunta della Regione Basilicata.

Il Magistrato istruttore, nell'esporre l'andamento dell'istruttoria e i contenuti delle risposte ricevute, dopo aver sommariamente indicato la disciplina, dettata dal Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale (approvato con delibera del Consiglio regionale n. 75 dell'11 maggio 1976 e successivamente modificato con delibere del Consiglio Regionale nn. 241 dell'8 dicembre 1981 e 1081 del 9 marzo 1999 e, in ultimo, con delibera del Consiglio Regionale n. 177 del 10 ottobre 2006) e dalla successiva circolare prot. n. 60723/2008, per l'accreditamento dell'anticipazione e per la tipologia di spese consentite, precisava:

- che la determina dirigenziale di parifica del Dipartimento programmazione e finanze - Ufficio ragioneria generale e fiscalità regionale n° 12AA.2021/D.00056 del 3/2/2021 è da considerarsi sottoscritta, atteso che la firma del dirigente che la ha assunta è stata apposta in calce alla lettera di trasmissione, peraltro inoltrata con pec istituzionale;

- che il prospetto del conto – non conforme al Modello 23 ex D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, anche se dai documenti allegati è comunque possibile risalire ai dati della gestione – non presenta abrasioni, cancellazioni, correzioni, ma non è validamente sottoscritto, in quanto reca solo la dizione "Firmato digitalmente da Carolina Alagia-Data e data e ora della firma", e non reca evidenza della firma dell'agente contabile (inutile è stata la richiesta di depositare il file originale, munito di firma digitale, effettuata con rilievo istruttorio SEZ_BAS-SG_BAS 0000459 del 07 /05/2025, essendo stata trasmessa nuovamente una

riproduzione in formato grafico del conto).

Il Magistrato istruttore, ritenendo che la carenza di sottoscrizione precludesse la disamina in questa sede del conto, rimetteva conseguentemente alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame del conto.

2. Con decreto presidenziale del 14/01/2026 – comunicato (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo notificato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza del 16/06/2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione previa acquisizione del consenso del P.M., quest'ultimo concordava con le richieste del Magistrato Relatore esplicitate in Relazione. Quindi il giudizio passava in decisione.

4. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la sottoscrizione dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

Orbene, il conto depositato è risultato sprovvisto di sottoscrizione.

Si osserva che la sottoscrizione del conto giudiziale funge da requisito previsto a pena di radicale ed insanabile nullità dell'atto (artt. 1325 n.4 e 1418 comma 2 c.c.; artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c.), considerati la funzione pubblicistica svolta dell'agente contabile, ovvero il maneggio di denaro pubblico, e la funzione del conto giudiziale, ovvero la documentazione di tale maneggio, che discendono dal R.D. 2440/1923 e dal R.D. 827/1924. In altri termini, la spendita del nome è requisito di esistenza giuridica dell'atto, che serve ad individuare il responsabile della gestione contabile ivi documentata, ed in mancanza di un conto il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato, va dichiarato improcedibile.

5. Attesa la mancanza di pronunzia nel merito, può procedersi alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il giudizio di conto iscritto al n. 9303, relativo al conto giudiziale n. 19933, nei sensi di cui in parte motiva;
- dispone rimettersi gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2026.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente

(Rocco LOTITO) (Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 7 luglio 2026

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE

.